

## PARTE II

# SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE



PAGINA BIANCA

## Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2019/2042	Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	RC (122/18)	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2019/2042** – ex art. 258 del TFUE.

“Incompleto recepimento della Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia completamente recepito, nell’ordinamento interno, la Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale Direttiva doveva essere attuata entro il 26/06/2017. A tal fine, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione il testo di un Decreto Legge, con nota del 22/06/2017. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto Decreto non trasponga diverse disposizioni della Direttiva in questione e, precisamente: 1) l’art. 2, par. fi 6, 7 e 9, per i quali ogni Stato UE deve stabilire che: a) l’esenzione delle attività finanziarie limitate e occasionali, dai controlli di cui alla Direttiva stessa, comporti che le medesime attività non superino il 5% dell’intero fatturato dell’impresa; b) nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, venga data particolare attenzione a certe attività particolarmente sensibili; c) siano assunte misure adeguate a contrastare gli abusi dell’esenzione dai controlli previsti dalla stessa Dir. 2015/849; 2) l’art. 3, par. 12, sulla definizione di “alto dirigente”; 3) l’art. 8, par. 5, per il quale i “soggetti obbligati” al rispetto della Direttiva (cioè quelli esplicanti attività finanziarie) debbono essere autorizzati dall’alta dirigenza in ordine alle loro politiche, controlli e procedure; 4) l’art. 10, seconda frase, che prevede il controllo di verifica della titolarità dei conti di risparmio “anonimi”, prima del loro utilizzo; 5) l’art. 15, par. 3, per il quale i soggetti “obbligati” debbono espletare controlli “sufficienti” ad individuare operazioni anomale o sospette; 6) l’art. 18, par. 1, per il quale non sono necessarie misure di vigilanza rafforzate nei confronti di imprese poste in Stati terzi, ma controllate da maggioranze stabilite in Stati UE, le quali si conformino alle procedure del gruppo; 7) l’art. 28, che specifica le condizioni che consentono il ricorso a programmi “di gruppo”; 8) l’art. 30, par. 2, per il quale spetta, sia alle autorità competenti che alle FIU (Financial Intelligence Units), il potere di accedere prontamente alle informazioni circa la titolarità delle entità giuridiche; 9) l’art. 31, par. fi 3 e 8, che rafforzano il potere, delle FIU e delle Autorità competenti interne, di accesso alle informazioni di cui alla Direttiva e, inoltre, impongono l’estensione delle misure di controllo, prescritte per i trusts, ad altri istituti simili; 10) l’art. 40, par. 2, prima frase, che impone, a determinati soggetti obbligati, la conservazione di determinati dati, laddove al 25/6/2015 siano pendenti procedimenti giudiziari su casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 11) l’art. 41, par. fi 3 e 4, che da una parte rafforzano il diritto di taluni soggetti “obbligati” ad ottenere le informazioni che li riguardano, dall’altra consentono di limitare tale diritto quando ciò si riveli necessario, pur dovendo, dette restrizioni, essere “proporzionate”; 12) l’art. 43, che impone di definire “di interesse pubblico” il trattamento dei dati personali di cui alla Direttiva. La Commissione ritiene non trasposti, inoltre, gli articoli: 44, par. 2, lett.d), 45, par. fi 1, 2, 3, 5, 8; 46, par. 1, co.3; 47, par. fi 2 e 3; 48, par. fi 2,3,4,7 e 8; 53, par. fi 1 e 2; 54; 55, par. 2; 56; 60, par. fi 1,3,5 e 6; 61, par. fi 1 e 2.

**Stato della Procedura**

Il 7 marzo 2019 è stata inviata una messa in mora, ex art 258 TFUE. Le Autorità italiane, onde superare i rilievi della Commissione, hanno emesso il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per essa Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all’art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Il già indicato art. 7 dichiara inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella “messa in mora”, la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori imponevano alla prima, in caso di ritardo nei pagamenti, di pagare interessi inferiori a quelli di cui alla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., suddiviso in “scaglioni” corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – non tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) di essi avanzamenti (ciò favoriva la dilazione all’infinito dei pagamenti in questione). In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato diverse misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) ha stanziato finanziamenti ulteriori per smaltire l’ingente debito pregresso; 2) ha imposto, agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A., di fatturare in forma elettronica; 3) ha imposto la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) ha ammesso la possibilità entro dati limiti, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma “pro soluto” e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro certi limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, fiscali o contributivi, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, i reports forniti da importanti istituzioni e confermati, altresì, dalle Autorità italiane, indicano che: A) non singoli enti, ma intere categorie di pubbliche Amministrazioni continuano a dilatare i tempi, relativi al pagamento dei loro fornitori, sino a più di 100 gg.; B) che tale abnorme e illecito prolungamento dei tempi di pagamento, ben al di là dei termini previsti dagli artt. 4 e 6 della predetta Direttiva, non interessa singole transazioni ma tutte le transazioni realizzate dalle predette Amministrazioni con i rispettivi fornitori; C) che tali irregolarità si prolungano dall’anno 2014.

**Stato della Procedura**

Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha presentato un ricorso (C-122/18) alla Corte di Giustizia UE, ex art 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari esteri****Procedura di infrazione n. 2010/2185** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento peggiore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari esteri**

**Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” – subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

**Stato della Procedura**

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno “de plano” l'Accordo contestato.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2019/2100	Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE	MM	Sì	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2019/2100** – ex art. 258 del TFUE.

“Permesso unico, Direttiva 2011/98/UE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea contesta all’Italia la violazione dell’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, il quale estende le provvidenze – che gli Stati UE riconoscono ai loro cittadini, a titolo di “sicurezza sociale” ex Reg. 883/2004 - ai cittadini di Stati esterni alla UE, cui uno Stato UE rilasci un “permesso unico” il quale consenta loro di lavorare nello stesso Stato (art. 3, par. 1, lett. b e c). Tuttavia, lo stesso art. 12, par. 2, lett. b), ammette che lo Stato UE “ospitante” escluda: 1) dall’estensione di “tutte” le prestazioni di “sicurezza sociale”, sia i cittadini extraUE non lavoratori e “disoccupati”, sia quelli non lavoratori, “disoccupati” e che non risultino aver lavorato per almeno 6 mesi; 2) dall’estensione delle specifiche provvidenze di “sicurezza sociale”, dette “prestazioni familiari”, i cittadini extraUE che detto Stato abbia autorizzato a lavorare per non più di sei mesi, o che rientrino in altre limitate eccezioni. Ora: in Italia, detto art. 12 della Dir. 2011/98/UE è stato attuato dall’art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, il quale impone che le provvidenze, spettanti agli italiani a titolo di “assistenza sociale”, siano estese ai cittadini di Stati “terzi” dotati di permesso di soggiorno, purchè questo abbia una durata “non inferiore ad un anno”. Secondo la Commissione, tale normativa italiana contrasta con il già indicato art. 12 della Dir. 2011/98/UE, in quanto: A) essa limita la “parità di trattamento” alle sole erogazioni rientranti, per il diritto italiano, nel settore dell’assistenza sociale” - le quali sono solo quelle fruibili, dai beneficiari, senza previo pagamento di obblighi contributivi – escludendo, dall’applicazione dello stesso principio, tutte le prestazioni della “previdenza sociale”, queste ultime spettanti solo ai versatori di contributi: invece, per il Reg. 883/2004 e per l’art. 12 della Dir. 2011/98/UE, l’ambito della “sicurezza sociale” – riguardo al quale la stessa disciplina UE impone il pari trattamento degli italiani e dei cittadini extraUE dotati di “permesso unico” - si estende a “tutte” le prestazioni pubbliche, siano esse di tipo “assistenziale” o anche “previdenziale”, purchè finalizzate ad ovviare ad uno dei “rischi” ex art. 3, par. 1, del Reg. 883/2004 e purchè riconosciute a beneficiari individuati in via normativa e generale; B) il legislatore italiano ha escluso, dal beneficio della “parità di trattamento”, anche cittadini di “Stati terzi” non rientranti nelle eccezioni, a tale principio, autorizzate dall’art. 12 della Dir. 2011/98/UE: questo, infatti, inderogabilmente estende il principio predetto al cittadino extraUE, dotato di permesso unico, che abbia lavorato nello Stato UE per più di sei mesi, anche se per meno di un anno. Invece, per il predetto art. 41 del D. Lgs 286/1998, tale soggetto verrebbe escluso dal beneficio di cui si tratta, ove il suo “permesso unico” avesse durata inferiore ad un anno, pur se superiore ai sei mesi predetti. Per i motivi sopra esposti, alcune specifiche largizioni “sociali” erogate ai cittadini italiani dalla legislazione nazionale – ex art. 65 della L. n. 448/1998, ex artt. 74 e 75 del D. Lgs. n. 151/2001 ed ex art. 1 della L. n. 190/2014 – non sono, dalla stessa normativa interna, estese anche ai cittadini extraUE titolari di permesso unico.

**Stato della Procedura**

Il 26 luglio 2019 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Se - come dalle richieste della Commissione - le specifiche erogazioni, sopra citate, venissero estese anche ai cittadini extraUE dotati di “permesso unico”, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

**Scheda 2 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2016/2095** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l’eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell’art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall’art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt’oggi l’Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come “impronte digitali” (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell’adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell’invio del presente “parere motivato”, non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l’Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

**Stato della Procedura**

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

**Scheda 3 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

“Condizioni dei richiedenti asilo in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l’Italia, in materia di trattamento dei “richiedenti asilo”, abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to “Dublino”), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va “Accoglienza”), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va “Qualifiche”), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va “Procedure”) e della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il “rifugiato”, l’esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. “rifugiati”), attualmente trattenuti presso i “CIE”, sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva “Accoglienza” dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato ( se “competente”) rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva “accoglienza” dispone che il “richiedente asilo” goda delle “condizioni di accoglienza” (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell’ottenimento del “permesso di soggiorno”, in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell’”accoglienza” solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE “competente” a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello “competente” ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene “competente” un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni “minime” di accoglienza, in attesa che lo Stato “competente” lo “prenda” o “riprenda” in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto “competente” laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

**Stato della Procedura**

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente “competente”, quando quest’ultimo non garantisce un trattamento “umano” e “dignitoso”, può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

## Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	SC (C-443/18)	No	Variatione di stadio (da RC a SC)
<b>Scheda 2</b> 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	SC (C-433/15)	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2015/2174** - ex art. 258 del TFUE

"Xylella fastidiosa in Italia"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato la Repubblica italiana inadempiente agli obblighi di cui all'art. 7, par. 2, lett. c) e art. 7, par. 7, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE (come modificata dalla Decisione 2016/764), emessa in base alla Dir. 2000/29. Tali inadempienze risalgono agli accadimenti di seguito descritti: come dall'art. 16 della predetta Dir. 2000/29, nel 2013 l'Italia informava la Commissione UE circa la presenza nel proprio territorio, segnatamente nella provincia di Lecce, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al batterio della "Xylella fastidiosa". Nel 2014 e nel 2015, la UE emanava, con riferimento alla situazione di cui sopra, diverse Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE, fino alla già indicata Decisione n. 2015/789/UE (come modificata poi). Onde contenere la diffusione dell'infezione, tale Decisione 2015/789/UE ha imposto all'Italia, in primo luogo, di costituire una "Zona Delimitata" articolata, al suo interno, in una Zona Infetta ed una Zona Cuscinetto: la prima comprende l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora "sane" ma spazialmente vicine a quelle infette; la seconda si estende per 10 km da detta Zona Infetta. Quindi, il succitato art. 7, par. 2, lett. c) della già citata Decisione 2015/789 impone, alla Repubblica italiana, di eradicare "immediatamente" le piante "infette" presenti nella "zona di contenimento" - quest'ultima corrispondente alla parte della zona infetta comprendente la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II della stessa Decisione - e situate entro una distanza di 20 km dal confine di detta zona con il resto del territorio della UE. Inoltre, il par. 7 dello stesso art. 7 impone di monitorare la situazione, concernente l'infezione da Xylella, attraverso ispezioni annuali da eseguire al «momento opportuno» dell'anno di riferimento. Con riferimento alle prescrizioni sopra indicate, la Commissione ha rilevato: 1) quanto all'obbligo di eradicazione delle piante infette, che lo stesso doveva essere eseguito al più presto dall'individuazione dell'infezione e, specificatamente, non oltre 10 gg. da tale momento (come si deriva dall'espressione "immediatamente"): per converso, molte piante infette sono state eradicare anche dopo molti mesi dall'accertamento della presenza del batterio. A motivo di ciò, l'Italia ha addotto che, ai sensi dell'ordinamento interno italiano, le piante infette non sarebbero state eradicabili laddove: a) non fosse identificato il rispettivo proprietario cui notificare l'ordine di eradicazione; b) laddove tale ordine fosse impugnato, dal rispettivo proprietario, di fronte all'autorità giudiziaria interna che ne avesse, al riguardo, sospeso provvisoriamente l'efficacia. A fronte di tali argomenti, la UE ha replicato che: a) questioni, connesse all'osservanza del diritto nazionale, non possono pregiudicare l'attuazione del diritto dell'Unione; b) quanto all'obbligo degli Stati UE di monitorare gli sviluppi dell'infezione da "Xylella", attraverso ispezioni da svolgersi con cadenza annuale in frangenti "opportuni", la Regione Puglia si è attivata intempestivamente: un'ispezione di essa Regione, infatti, è cominciata nell'agosto 2016 ed è terminata nel maggio 2017, quando la stagione di volo del tipo di insetti, individuati come vettori dell'infezione, era già principata e, pertanto, non potevano essere più adottate efficaci misure di contrasto al diffondersi del contagio.

**Stato della Procedura**

Il 5/09/2019 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura